

**Ordinanza  
relativa alla legge federale  
concernente l'imposta sul valore aggiunto  
(OLIVA)**

del 29 marzo 2000 (Stato 16 dicembre 2003)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

vista la legge federale del 2 settembre 1999<sup>1</sup> concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, legge),

*ordina:*

**Sezione 1: Prestazioni di servizi di telecomunicazione**

(art. 14 cpv. 3 lett. e LIVA)

**Art. 1**

<sup>1</sup> Sono considerati prestazioni di servizi di telecomunicazione:

- a. le prestazioni di servizi che rendono tecnicamente possibile la trasmissione, l'emissione o la ricezione di segnali, caratteri, immagini e suoni o informazioni di ogni genere (dati) per filo, via radioonde, su supporti ottici o elettromagnetici di altro tipo;
- b. la messa a disposizione e la garanzia delle capacità di trasmissione di dati;
- c. il procurare diritti d'accesso, segnatamente alle reti fisse e di radiocomunicazione mobile, alla telecomunicazione via satellite, alla televisione via cavo, a internet e ad altre reti d'informazione.

<sup>2</sup> Non sono considerate prestazioni di servizi di telecomunicazione tutte le altre prestazioni, segnatamente:

- a. la semplice messa a disposizione di impianti o parti di impianti esattamente definiti e destinati all'uso esclusivo del locatario per la trasmissione di dati;
- b. il procurare il diritto di ricevere il contenuto trasmesso.

**Sezione 2: Cure mediche escluse dall'imposta**

(art. 18 n. 3 LIVA)

**Art. 2** Definizione di cura medica

<sup>1</sup> Sono considerati cure mediche l'accertamento e il trattamento di malattie, lesioni e altri disturbi della salute fisica e psichica dell'uomo nonché le attività che servono alla prevenzione di malattie e di disturbi della salute dell'uomo.

<sup>2</sup> Sono assimilati alle cure mediche:

- a. prestazioni specifiche di maternità come esami di controllo, preparazione al parto o consulenza per l'allattamento;
- b. gli esami, le consulenze e i trattamenti in relazione con la fecondazione artificiale, la contraccezione o l'interruzione della gravidanza;
- c. tutte le forniture e le prestazioni di servizi effettuate da un medico o da un dentista per l'allestimento di un rapporto medico o di una perizia medica, volti ad appurare le pretese secondo il diritto delle assicurazioni sociali.

<sup>3</sup> Non sono considerati cure mediche segnatamente:

- a. gli esami, le consulenze e i trattamenti miranti unicamente a migliorare il benessere o il rendimento o eseguiti unicamente per ragioni estetiche, salvo che l'esame, la consulenza o il trattamento sia effettuato da un medico o da un dentista abilitato a esercitare l'attività medica o dentaria sul territorio svizzero;
- b. gli esami eseguiti per l'allestimento di una perizia che non sono in relazione con un trattamento concreto della persona esaminata, fatto salvo il capoverso 2 lettera c;
- c. la somministrazione di medicinali o di mezzi ausiliari medici, salvo che siano utilizzati dalla persona curante nell'ambito di una cura medica;
- d. la somministrazione di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati, anche se essa avviene nell'ambito di una cura medica. È considerato protesi un pezzo sostitutivo del corpo che, senza intervento chirurgico, può essere reimpiegato o riapplicato dopo essere stato tolto dal corpo;
- e. i provvedimenti della cura di base; questi sono considerati prestazioni di cura giusta l'articolo 18 numero 4 della legge.

**Art. 3** Condizione per il riconoscimento come prestatore di cure mediche

<sup>1</sup> Le cure mediche sono escluse dall'imposta soltanto se il prestatore possiede l'autorizzazione all'esercizio indipendente della professione, richiesta dal diritto cantonale, o è ammesso all'esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale.

<sup>2</sup> Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi di questa disposizione segnatamente quelle di:

- a. medici;
- b. dentisti;
- c. protesisti dentari;
- d. psicoterapeuti;
- e. chiropratici;
- f. fisioterapisti;
- g. ergoterapisti;
- h. naturopati, guaritori, guaritori naturali;
- i. levatrici;
- j. infermieri;
- k. massaggiatori medico-terapeutici;
- l. logopedisti;
- m. dietisti;
- n. podologi.

#### **Art. 4** Fatturazione

<sup>1</sup> Nella fattura vanno specificate tutte le singole prestazioni parziali eseguite, fatto salvo nel caso di compensazione di importi forfettari secondo convenzione tariffale.

<sup>2</sup> La trascrizione delle prestazioni parziali eseguite deve esprimere inequivocabilmente se le condizioni per una cura medica sono date o no.

<sup>3</sup> Se le condizioni menzionate nei capoversi 1 e 2 non sono adempiute, le prestazioni parziali imponibili vanno valutate nei limiti del potere d'apprezzamento.

### **Sezione 3: Prestazioni culturali**

(art. 18 n. 14 e 16 LIVA)

#### **Art. 5**

<sup>1</sup> Sono considerate artisti esecutori ai sensi dell'articolo 18 numero 14 lettera b della legge le persone fisiche giusta l'articolo 33 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre 1992<sup>2</sup> sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini, purché le loro prestazioni di servizi culturali siano fornite direttamente al pubblico o da esso direttamente.

<sup>2</sup> RS 231.1

<sup>2</sup> Sono considerati autori ai sensi dell'articolo 18 numero 16 della legge gli autori di opere giusta l'articolo 2 della legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini, purché eseguano prestazioni culturali.

## **Sezione 4: Prestazioni di trasporto esenti dall'imposta**

(art. 19 cpv. 3 LIVA)

### **Art. 6** Esenzione fiscale per i trasporti aerei internazionali

<sup>1</sup> Sono esenti dall'imposta:

- a. i trasporti per via aerea di cui soltanto il luogo d'arrivo o di partenza si situa sul territorio svizzero;
- b. i trasporti per via aerea attraverso il territorio svizzero da un aeroporto estero a un altro aeroporto estero.

<sup>2</sup> I tragitti sul territorio svizzero per i trasporti aerei internazionali sono esenti dall'imposta anche se il volo sul territorio svizzero è interrotto unicamente da uno scalo tecnico intermedio o per il trasbordo sul volo di coincidenza immediatamente successivo.

### **Art. 7** Esenzione fiscale per i trasporti ferroviari internazionali

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, i trasporti ferroviari transfrontalieri sono esenti dall'imposta, purché si tratti di tragitti per i quali esiste un titolo di trasporto internazionale. Sono compresi:

- a. i trasporti per tragitti di cui soltanto la stazione di partenza o d'arrivo si situa sul territorio svizzero;
- b. i trasporti per tragitti di transito sul territorio svizzero, utilizzati per collegare stazioni di partenza e d'arrivo situate all'estero.

<sup>2</sup> Per l'esenzione fiscale la quota del prezzo di viaggio per il tragitto estero dev'essere maggiore rispetto all'imposta sul valore aggiunto non dovuta a causa dell'esenzione fiscale.

<sup>3</sup> Non è concessa l'esenzione fiscale per la vendita di titoli di trasporto forfettari, segnatamente abbonamenti generali e a metà prezzo, utilizzati in tutto o in parte per trasporti esenti dall'imposta.

## **Sezione 5: Contributi non facenti parte della controprestazione**

(art. 33 cpv. 6 lett. b e c LIVA)

### **Art. 8**

<sup>1</sup> I contributi ai sensi dell'articolo 33 capoverso 6 lettere b o c della legge non fanno parte della controprestazione, se non sono erogati nell'ambito di uno scambio di prestazioni.

<sup>2</sup> Non vi è scambio di prestazioni, se chi versa i contributi non esige dal beneficiario una determinata controprestazione, bensì eroga i contributi unicamente allo scopo di sollecitare il beneficiario a un determinato comportamento finalizzato agli obiettivi economici, scientifici, sociali o simili di chi versa i contributi. L'assegnazione dei contributi può essere subordinata all'adempimento di obblighi e obiettivi nell'ambito di mandati di prestazione e può comportare per il beneficiario l'obbligo di resoconto sulla sua attività. Non vi è scambio di prestazioni, segnatamente quando:

- a. chi versa i contributi sostiene o promuove semplicemente un'attività del beneficiario o contribuisce al mantenimento della stessa;
- b. chi versa i contributi mira, con la sua prestazione, semplicemente ad alleviare o compensare gli oneri finanziari, risultanti dall'adempimento di compiti di diritto pubblico; o
- c. nell'ambito dei contributi per la ricerca, chi versa i contributi non ha il diritto esclusivo sui risultati della ricerca.

## **Sezione 6:**

### **Tasse cantonali a favore del fondo di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico o di smaltimento dei rifiuti**

(art. 33 cpv. 6 lett. d LIVA)

#### **Art. 9**

<sup>1</sup> I gestori delle aziende di smaltimento dei rifiuti e delle aziende fornitrici d'acqua devono includere nel prezzo delle prestazioni di smaltimento e di erogazione le tasse loro fatturate da un fondo cantonale di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico o di smaltimento dei rifiuti. Alla condizione menzionata nell'articolo 33 capoverso 6 lettera d della legge, essi possono dedurre queste tasse dalla controprestazione nel rendiconto d'imposta. Si tiene conto del fatto che

- a. il fondo non riversa tutte le tasse incassate e
- b. gli acquirenti contribuenti hanno dedotto interamente a titolo d'imposta precedente l'imposta loro fatturata sulle prestazioni di servizi di smaltimento e sulle forniture di acqua.

<sup>2</sup> L'Amministrazione federale delle contribuzioni fissa per ogni fondo l'entità delle percentuali di deduzione applicabile alle singole aziende affiliate.

<sup>3</sup> Per i contributi versati da questi fondi è applicabile la disposizione sui sussidi di cui all'articolo 38 capoverso 8 della legge.

**Sezione 7: Imposizione dei margini**

(art. 35 LIVA)

**Art. 10** Bene usato

<sup>1</sup> È considerato bene mobile usato e accertabile (bene usato) un bene non smontato in componenti e riutilizzabile nello stato attuale o dopo la sua riparazione.

<sup>2</sup> Non sono considerati beni usati i metalli preziosi designati nelle voci di tariffa doganale<sup>3</sup> 7106-7112 e le pietre preziose designate nelle voci di tariffa doganale 7102-7105.

**Art. 11** Oggetti d'arte, pezzi da collezione e antichità

<sup>1</sup> Sono considerati oggetti d'arte:

- a. i dipinti come dipinti a olio, acquarelli, pastelli e i disegni nonché i collage e le composizioni pittoriche decorative simili, eseguiti personalmente dall'artista; sono esclusi i piani e disegni di costruzioni, i disegni tecnici e gli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, gli oggetti manufatti dipinti o decorati, le tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili;
- b. le incisioni, stampe e litografie, ottenute direttamente, in bianco e nero o a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano da uno o più artisti, in un quantitativo limitato, qualunque sia la tecnica o la materia impiegata, eccettuato qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico;
- c. le opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto;
- d. gli arazzi e tappeti murali eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;
- e. gli esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;
- f. gli smalti su rame, eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e gioielleria;
- g. le fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto.

<sup>2</sup> Sono considerati pezzi da collezione:

- a. i francobolli, le marche da bollo, le vignette fiscali, le buste primo giorno di emissione, gli interi postali e simili, oblitterati e non oblitterati, non destinati tuttavia ad avere corso;

<sup>3</sup> RS **632.10** Allegato

- b. le collezioni e gli esemplari per collezione di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico.

<sup>3</sup> Sono considerati antichità i beni diversi dagli oggetti d'arte o pezzi da collezione, aventi più di 100 anni di età.

**Art. 12** Base di calcolo

<sup>1</sup> Se il rivenditore applica l'imposizione dei margini, l'imposta è riscossa sulla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita. Se il prezzo d'acquisto supera il prezzo di vendita, l'imposta non è dovuta né computata.

<sup>2</sup> È considerata prezzo di vendita ai sensi del capoverso 1 la controprestazione giusta l'articolo 33 capoverso 2 della legge.

<sup>3</sup> L'articolo 33 capoverso 2 della legge è applicabile per analogia al prezzo d'acquisto. Per i beni usati, gli oggetti d'arte, i pezzi da collezione o le antichità importati dal rivenditore, è applicabile quale prezzo d'acquisto il valore sul quale è stata riscossa l'imposta (art. 76 della legge) maggiorato dell'imposta sull'importazione.

**Art. 13** Imposizione dei margini per i beni usati acquistati a un prezzo globale

<sup>1</sup> L'imposizione dei margini è applicabile anche se il rivenditore acquista beni usati, oggetti d'arte, pezzi da collezione o antichità a un prezzo globale. In questo caso applica l'imposizione dei margini per la vendita di tutti i beni acquistati al prezzo globale.

<sup>2</sup> Le controprestazioni per la rivendita di beni acquistati a un prezzo globale vanno dichiarate nel periodo di rendiconto in cui sono state realizzate, ma non vanno imposte se non superano tale prezzo globale; le controprestazioni per la rivendita di tali beni che superano il prezzo globale soggiacciono all'imposta.

<sup>3</sup> L'Amministrazione federale delle contribuzioni può prevedere semplificazioni per i contribuenti la cui cifra d'affari imponibile non supera i 500 000 franchi annui e che eseguono prevalentemente operazioni per le quali è ammessa l'imposizione dei margini.

**Art. 14** Insussistenza dell'imposizione dei margini

<sup>1</sup> I giustificativi d'acquisto devono contenere le seguenti indicazioni:

- a. il nome e l'indirizzo del venditore;
- b. il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- c. la data d'acquisto;
- d. la definizione esatta dei beni;
- e. il prezzo d'acquisto.

<sup>2</sup> Se le indicazioni secondo il capoverso 1 non sono complete o se, in deroga all'articolo 37 capoverso 4 della legge, è stata indicata l'imposta su contratti, fatture, quietanze, note di credito e simili, va imposta la controprestazione totale.

#### **Art. 15** Contabilità

<sup>1</sup> Chi applica l'imposizione dei margini deve tenere un controllo dettagliato sull'acquisto, sul deposito e sulla vendita dei beni in questione. Per i beni acquistati a un prezzo globale occorre tenere registrazioni separate per ogni lotto. L'Amministrazione federale delle contribuzioni può emanare disposizioni speciali in merito.

<sup>2</sup> Se oltre all'imposizione dei margini è applicata l'imposizione secondo le disposizioni generali, occorre tenere registrazioni separate.

<sup>3</sup> I giustificativi e le registrazioni menzionati in questa sezione vanno conservati giusta l'articolo 58 capoverso 2 della legge. Se si tratta di beni acquistati a un prezzo globale, il termine di conservazione comincia a decorrere con la vendita dell'ultimo bene.

### **Sezione 8: Archivio e documentazione automatizzati**

(art. 53 cpv. 2 LIVA)

#### **Art. 16** Raccolta dei dati e forza probatoria

<sup>1</sup> L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha la facoltà di elaborare i dati e le informazioni che necessita per l'adempimento dei compiti legali, segnatamente per:

- a. accertare l'assoggettamento di persone, stabilimenti, società e comunità di persone (dati e informazioni concernenti nomi, forma giuridica, iscrizione nel registro di commercio, data di nascita o di fondazione, indirizzo, domicilio e sede sociale, attinenza, genere di attività commerciale, cifre d'affari realizzate o probabili, data d'iscrizione e di cancellazione);
- b. accertare le operazioni imponibili nonché determinare e verificare l'imposta dovuta e le imposte precedenti deducibili (dati e informazioni raccolti da libri contabili, giustificativi, carte d'affari e altri documenti, rendiconti d'imposta e corrispondenza);
- c. verificare le operazioni dichiarate come escluse dall'imposta (dati e informazioni raccolti da libri contabili, giustificativi, carte d'affari e altri documenti, rendiconti d'imposta e corrispondenza);
- d. verificare l'esenzione fiscale di operazioni che soggiacciono per legge all'imposta o sono imponibili in virtù dell'opzione (dati e informazioni raccolti da libri contabili, giustificativi, segnatamente prove d'importazione e d'esportazione nonché del luogo di effettuazione della prestazione);
- e. assicurare l'incasso delle imposte dovute dai contribuenti e dalle persone responsabili in solido (dati e informazioni sulle procedure di esecuzione, fallimento e sequestro, sulle situazioni patrimoniali come denaro contante,



conti postali e bancari, cartevalori, immobili e altri oggetti di valore nonché su eredità indivise);

- f. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali in caso di infrazioni (dati e informazioni sulle infrazioni accertate in procedure amministrative e penali nonché sulle ragioni della commisurazione della pena, segnatamente le condizioni di reddito e di sostanza);
- g. tenere statistiche necessarie alla determinazione dell'imposta (dati e informazioni segnatamente sulle cifre di economia aziendale).

<sup>2</sup> L'Amministrazione federale delle contribuzioni può allestire e conservare per via elettronica o in maniera analoga i dati e le informazioni che determina, raccoglie o riceve da partecipanti a procedimenti, terzi o autorità, a condizione che possano essere resi leggibili in ogni momento e non possano essere modificati.

<sup>3</sup> I dati e le informazioni giusta il capoverso 1 conservati per via elettronica o in maniera analoga dall'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno la stessa forza probatoria dei documenti leggibili senza mezzi ausiliari.

<sup>4</sup> Sono fatte salve speciali norme legali che esigono l'inoltro o la conservazione di dati e informazioni in una forma particolare.

<sup>5</sup> L'elaborazione dei dati e delle informazioni è retto dalla legge federale del 19 giugno 1992<sup>4</sup> sulla protezione dei dati e dall'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>5</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati. Sono poziori le disposizioni deroganti della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto, della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>6</sup> sulla procedura amministrativa e della legge federale del 22 marzo 1974<sup>7</sup> sul diritto penale amministrativo, in particolare riguardo alla raccolta dei dati.

#### **Art. 17** Organizzazione e gestione

Il Dipartimento federale delle finanze disciplina l'organizzazione e la gestione dell'archivio e della documentazione automatizzati gestiti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

#### **Art. 18** Accesso, diritto di elaborazione e sicurezza dei dati

<sup>1</sup> L'archiviazione e la documentazione automatizzate di dati sono svolte, nell'ambito dell'adempimento dei compiti prescritti per legge, esclusivamente da collaboratori dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o dal personale tecnico da essa controllato.

<sup>2</sup> Per la garanzia della sicurezza dei dati sono applicabili l'ordinanza del 10 giugno 1991<sup>8</sup> concernente la protezione delle applicazioni e dei sistemi informatici

<sup>4</sup> RS 235.1

<sup>5</sup> RS 235.11

<sup>6</sup> RS 172.021

<sup>7</sup> RS 313.0

<sup>8</sup> [RU 1991 1288, 1993 1962 art. 36 n. 2, 1999 n. II 1. RO 2000 1227 allegato n. I 2]. Vedi ora l'O del 23 feb. 2000 sull'informatica nell'amministrazione federale (RS 172.010.58).

nell'Amministrazione generale, le istruzioni di sicurezza informatica dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione ad essa riferite e l'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>9</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.

#### **Art. 19** Durata di conservazione, cancellazione e archiviazione dei dati

<sup>1</sup> Fatti salvi i capoversi 2 e 3, i dati e le informazioni vanno conservati al massimo fino allo scadere dei termini fissati nell'articolo 58 capoverso 2 della legge.

<sup>2</sup> I dati e le informazioni in relazione con l'avvio o la conduzione di procedure pendenti vanno conservati sempre fino all'ultimazione passata in giudicato di queste procedure, comprese la riscossione dell'imposta e l'esecuzione di sanzioni.

<sup>3</sup> In caso di cancellazione di dati e informazioni occorre rispettare l'obbligo di offerta dei documenti all'Archivio federale giusta l'articolo 6 della legge federale del 26 giugno 1998<sup>10</sup> sull'archiviazione.

### **Sezione 9:**

#### **Sgravio dall'imposta sul valore aggiunto di missioni diplomatiche, missioni permanenti, sedi consolari e organizzazioni internazionali nonché di determinate categorie di persone**

(art. 90 cpv. 2 lett. a LIVA)

#### **Art. 20** Diritto allo sgravio dall'imposta

<sup>1</sup> Hanno diritto allo sgravio dall'imposta:

- a. missioni diplomatiche, missioni permanenti, sedi consolari e organizzazioni internazionali (istituzioni beneficiarie);
- b. agenti diplomatici, funzionari consolari e alti funzionari di organizzazioni internazionali (persone beneficiarie). Sono compresi i familiari delle persone menzionate ammessi al titolo del ricongiungimento familiare, purché beneficiario del loro stesso statuto diplomatico.

<sup>2</sup> Le persone di cittadinanza svizzera non hanno alcun diritto allo sgravio dall'imposta.

<sup>3</sup> Lo sgravio dall'imposta sul valore aggiunto è operato tramite esenzione conformemente agli articoli 22 e 23 (esenzione alla fonte) e, eccezionalmente, tramite restituzione conformemente all'articolo 24.

#### **Art. 21** Definizioni

<sup>1</sup> Sono considerate organizzazioni internazionali:

<sup>9</sup> RS 235.11

<sup>10</sup> RS 152.1

- a. le organizzazioni intergovernative che hanno concluso con il Consiglio federale un accordo di sede o una convenzione fiscale che prevede l'esenzione dalle imposte indirette;
  - b. le organizzazioni internazionali esentate dalle imposte indirette tramite un atto costitutivo, un protocollo sui privilegi o sulle immunità o altre convenzioni internazionali.
- <sup>2</sup> Sono considerati missioni permanenti:
- a. le missioni permanenti presso le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali;
  - b. le missioni permanenti presso l'Organizzazione mondiale del commercio;
  - c. le rappresentanze permanenti presso la Conferenza sul disarmo;
  - d. le delegazioni permanenti di organizzazioni internazionali presso le organizzazioni internazionali;
  - e. gli uffici di osservatori e assimilati;
  - f. le missioni speciali a Ginevra.
- <sup>3</sup> Sono considerati alti funzionari di organizzazioni internazionali i funzionari di tali organizzazioni che godono di uno statuto diplomatico nella Svizzera.

#### **Art. 22** Esenzione fiscale

- <sup>1</sup> Sono esenti dall'imposta:
- a. le forniture di beni e le prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero da contribuenti a istituzioni beneficiarie e persone beneficiarie;
  - b. l'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero da parte di istituzioni beneficiarie e persone beneficiarie.
- <sup>2</sup> L'esenzione fiscale è applicabile soltanto per le forniture e le prestazioni di servizi:
- a. a persone beneficiarie, se destinate all'uso esclusivamente personale;
  - b. a istituzioni beneficiarie, se destinate all'uso esclusivamente ufficiale.

#### **Art. 23** Condizioni per l'esenzione fiscale

<sup>1</sup> L'istituzione beneficiaria che intende rivendicare l'esenzione fiscale deve, per ogni ottenimento di beni e prestazioni di servizi, attestare sul modulo ufficiale che le prestazioni ottenute sono destinate all'uso ufficiale.

<sup>2</sup> La persona beneficiaria che intende rivendicare l'esenzione fiscale deve, per ogni acquisto di beni e prestazioni di servizi, farsi attestare dall'istituzione a cui appartiene, sul modulo ufficiale, di godere dello statuto che la legittima, in virtù dell'articolo 20 capoverso 1 lettera b, all'acquisto in franchigia d'imposta. La persona beneficiaria consegna al prestatore il modulo ufficiale personalmente firmato, e si legittima, per qualsiasi ottenimento di beni e prestazioni di servizi, con una carta di legittimazione rilasciata dall'autorità federale competente.

<sup>3</sup> L'esenzione fiscale giusta l'articolo 22 capoverso 1 lettera a può essere rivendicata unicamente se il prezzo d'acquisto effettivo delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi, riportate nella fattura o in un documento equivalente, ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi (imposta inclusa). L'importo minimo non è applicato alle prestazioni di servizi di telecomunicazione giusta l'articolo 1 né alle forniture di acqua in condotte, gas ed elettricità da parte di aziende di erogazione.

#### **Art. 24** Restituzione dell'imposta

<sup>1</sup> In singoli casi fondati, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può, su richiesta, restituire eccezionalmente ammontari d'imposta per i quali esiste il diritto all'esenzione fiscale; essa può a questo proposito, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, prelevare una tassa di elaborazione.

<sup>2</sup> Per la restituzione dell'imposta è applicabile per analogia l'articolo 23 capoverso 3.

<sup>3</sup> Un'istituzione beneficiaria può presentare al massimo due richieste di restituzione dell'imposta per anno civile tramite modulo ufficiale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

<sup>4</sup> Le persone beneficiarie possono presentare al massimo una richiesta di restituzione dell'imposta per anno civile. Le richieste delle persone beneficiarie devono essere raggruppate dall'istituzione a cui esse appartengono in vista di un inoltro annuale unico.

<sup>5</sup> L'Amministrazione federale delle contribuzioni può, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, fissare un importo minimo di restituzione. Sugli importi restituiti non sono versati interessi remuneratori.

#### **Art. 25** Obbligo di conservare i documenti

Il contribuente deve conservare tutti i moduli ufficiali originali insieme agli altri giustificativi giusta l'articolo 58 capoverso 2 della legge. Riguardo ai moduli ufficiali trasmessi e conservati per via elettronica sono applicabili per analogia le disposizioni degli articoli 43–45.

#### **Art. 26** Deduzione dell'imposta precedente

L'imposta sulle forniture e sull'importazione di beni nonché sulle prestazioni di servizi, utilizzate dal contribuente per eseguire forniture di beni imponibili e prestazioni di servizi imponibili a istituzioni beneficiarie e persone beneficiarie, può essere dedotta a titolo d'imposta precedente.

#### **Art. 27** Riscossione successiva dell'imposta e infrazioni

<sup>1</sup> Se le condizioni per l'esenzione fiscale giusta gli articoli 22 e 23 non sono date o vengono a cadere successivamente, l'istituzione o la persona beneficiaria è tenuta, in caso di esenzione fiscale giusta l'articolo 22 capoverso 1 lettera a, a pagare al contribuente l'importo corrispondente all'imposta. Se non è recuperabile, quest'importo è dovuto dal contribuente, in quanto egli sia colpevole. In caso di

ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, le istituzioni e persone beneficiarie sono tenute a pagare successivamente l'imposta.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le disposizioni delle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 1961<sup>11</sup> sulle relazioni diplomatiche e del 24 aprile 1963<sup>12</sup> sulle relazioni consolari nonché degli accordi di sede.

**Art. 27a**<sup>13</sup> Opzione per l'imposizione di operazioni escluse dall'imposta

L'Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare l'opzione per l'imposizione delle operazioni di cui all'articolo 18 numeri 20 e 21 della legge (senza il valore del terreno), purché siano effettuate a favore di istituzioni beneficiarie ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera a in correlazione con l'articolo 21 capoversi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che l'istituzione beneficiaria sia contribuente sul territorio svizzero o no. L'opzione è limitata a fondi e parti di fondi che servono a scopi amministrativi (segnatamente per uffici, sale di conferenza, depositi e parcheggi) o che sono destinati esclusivamente a residenza del capo di una missione diplomatica, di una missione permanente o di una sede consolare. Per il resto, è applicabile l'articolo 26 della legge.

## **Sezione 10: Rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a destinatari con domicilio o sede sociale all'estero**

(art. 90 cpv. 2 lett. b LIVA)

**Art. 28** Aventi diritto

<sup>1</sup> Ha diritto al rimborso dell'imposta chi importa beni o ottiene prestazioni sul territorio svizzero giusta gli articoli 6 e 7 della legge e inoltre:

- a. ha domicilio o sede sociale all'estero; il luogo di conduzione di uno stabilimento d'impresa è equiparato a una sede sociale;
- b. non fornisce beni o, fatto salvo il capoverso 2, non esegue prestazioni di servizi sul territorio svizzero;
- c. comprova di essere imprenditore nel suo Paese di domicilio o di sede sociale.

<sup>2</sup> Il diritto al rimborso dell'imposta è salvaguardato se il richiedente esegue soltanto:

- a. trasporti esenti dall'imposta giusta l'articolo 19 capoverso 2 numeri 5 e 6 della legge; o
- b. prestazioni di servizi, sulle quali il destinatario deve versare l'imposta giusta gli articoli 10 lettera a e 24 della legge.

<sup>11</sup> RS **0.191.01**

<sup>12</sup> RS **0.191.02**

<sup>13</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4353).

<sup>3</sup> Il rimborso dell'imposta presuppone inoltre che il Paese di domicilio o di sede del richiedente garantisca la corrispondente reciprocità.

#### **Art. 29** Entità del rimborso dell'imposta

<sup>1</sup> L'imposta pagata è rimborsata, purché le prestazioni ottenute servano alla realizzazione di operazioni che nella Svizzera sarebbero soggette per legge all'imposta sul valore aggiunto o per le quali sarebbe applicata l'esenzione fiscale giusta l'articolo 19 della legge.

<sup>2</sup> Se i beni e le prestazioni di servizi ottenuti servono sia alla realizzazione di operazioni imponibili sia ad altri scopi, il rimborso dev'essere ridotto proporzionalmente all'utilizzazione.

<sup>3</sup> Non vi è alcun diritto al rimborso per le prestazioni non utilizzate per uno scopo giustificato dall'uso commerciale ai sensi dell'articolo 38 capoverso 2 della legge. Per le prestazioni che legittimano la deduzione dell'imposta precedente del 50 per cento giusta l'articolo 38 capoverso 5 della legge anche il rimborso delle imposte pagate è ammesso soltanto in questa entità.

<sup>4</sup> Le agenzie di viaggi con sede all'estero non hanno alcun diritto al rimborso delle imposte loro fatturate sul territorio svizzero per l'ottenimento di forniture e prestazioni di servizi, che le agenzie rifatturano come tali ai loro clienti.

<sup>5</sup> Le imposte rifondibili sono rimborsate soltanto se il loro importo raggiunge almeno 500 franchi per un anno civile.

#### **Art. 30** Periodo di rimborso

Le richieste di rimborso vanno inoltrate entro sei mesi a contare dalla fine dell'anno civile in cui una fattura legittimante il diritto al rimborso è stata emessa per la prestazione eseguita.

#### **Art. 31** Procedura

<sup>1</sup> Le richieste di rimborso dell'imposta vanno indirizzate all'Amministrazione federale delle contribuzioni con i documenti richiesti conformemente all'articolo 37 della legge.

<sup>2</sup> Il richiedente designa un rappresentante con domicilio o sede sociale nella Svizzera.

**Sezione 11: Stampati e medicinali**

(art. 90 cpv. 2 lett. c LIVA)

**Art. 32** Libri

Sono considerati libri gli stampati che adempiono le seguenti condizioni:

- a. Essi hanno un contenuto religioso, letterario, artistico, ricreativo, educativo, istruttivo, informativo, tecnico o scientifico; non possono tuttavia avere carattere pubblicitario.
- b. Essi hanno forma di libri, opuscoli o fogli sciolti.
- c. Essi hanno almeno 16 pagine, tranne i libri per l'infanzia, le partiture musicali stampate e le parti di stampati a fogli sciolti.

**Art. 33** Giornali e riviste

<sup>1</sup> Sono considerati giornali o riviste gli stampati pubblicati almeno due volte all'anno che hanno titolo invariato, numerazione progressiva, indicazione della data e del periodo di pubblicazione e servono all'orientamento continuo su fatti interessanti o a scopo di diletto.

<sup>2</sup> Non sono considerati giornali o riviste gli stampati aventi carattere pubblicitario.

**Art. 34** Carattere pubblicitario

Uno stampato ha carattere pubblicitario quando il suo contenuto è destinato a propagandare un'attività commerciale dell'editore o dei terzi che lo sostengono.

**Art. 35** Medicinali

Sono considerati medicinali ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1 lettera a numero 8 della legge:

- a.<sup>14</sup> i medicinali pronti per l'uso e le premiscele per foraggi medicinali a uso veterinario classificati nelle categorie di consegna A–D;
- a<sup>bis</sup>.<sup>15</sup> i medicinali pronti per l'uso ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 lettere b e c della legge federale del 15 dicembre 2000<sup>16</sup> sugli agenti terapeutici;
- b.<sup>17</sup> i medicinali omeopatici e antroposofici pronti per l'uso per quanto conformi alla legislazione sugli agenti terapeutici;
- c. le preparazioni magistrali di ricette della medicina classica o complementare in senso stretto, utilizzate nella prevenzione, diagnosi (in vivo) o cura delle malattie delle persone e degli animali;

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3294).

<sup>15</sup> Introdotta dal n. II 4 dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3294).  
<sup>16</sup> RS **812.21**

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3294).

- d. i prodotti del sangue (derivati e componenti del sangue), ottenuti dal sangue umano o animale completo e destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sull'animale;
- e. ...<sup>18</sup>
- f. i diagnostici (reagenti), applicati direttamente all'interno o all'esterno dell'uomo e dell'animale per la diagnosi (in vivo) di sintomi di malattie o disturbi;
- g. gli isotopi radioattivi destinati a scopi medici.

## Sezione 12: Monete d'oro e oro fino

(art. 90 cpv. 2 lett. d LIVA)

### Art. 36 Esenzione fiscale

<sup>1</sup> Sono esenti dall'imposta le operazioni e le importazioni di:

- a. monete d'oro coniate dagli Stati designate nelle voci di tariffa doganale<sup>19</sup> 7118.9010 e 9705.0000;
- b. oro bancario sotto forma di:
  - 1. lingotti d'un tenore d'oro fino di almeno 995 millesimi,
  - 2. granuli d'un tenore d'oro fino di almeno 995 millesimi, imballati e sigillati da un fonditore-saggiatore riconosciuto;
- c. oro greggio o semilavorato destinato alla raffinazione o al recupero;
- d. oro in forma di cascami e rottami.

<sup>2</sup> È considerata lega d'oro ai sensi del capoverso 1 lettere c e d anche qualsiasi lega contenente, in peso, 2 per cento o più di oro o, in presenza di platino, contenente più oro che platino.

### Art. 37 Deduzione dell'imposta precedente

L'imposta sulle forniture e importazioni di beni nonché sulle prestazioni di servizi, utilizzate per operazioni e importazioni giusta l'articolo 36, può essere dedotta a titolo d'imposta precedente.

<sup>18</sup> Abrogata dal n. II 4 dell'O del 17 ott. 2001 (RU 2001 3294).

<sup>19</sup> RS 632.10 Allegato



**Sezione 13: Riporto del pagamento dell'imposta**

(art. 90 cpv. 2 lett. e LIVA)

**Art. 38** Riporto del pagamento dell'imposta all'importazione

<sup>1</sup> Il contribuente che non intende pagare all'Amministrazione federale delle dogane l'imposta dovuta per l'importazione di beni, bensì dichiararla nei suoi periodici rendiconti fiscali e dedurla a titolo d'imposta precedente, necessita di un'autorizzazione.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

<sup>3</sup> Se sussistono dubbi circa l'adempimento delle condizioni per il riporto dell'imposta all'importazione, l'Amministrazione federale delle dogane riscuote l'imposta.

<sup>4</sup> L'Amministrazione federale delle contribuzioni disciplina l'esecuzione d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane.

**Art. 39** Condizioni per l'autorizzazione

<sup>1</sup> L'autorizzazione è rilasciata se il contribuente adempie cumulativamente le seguenti condizioni:

- a. Egli conteggia l'imposta sul valore aggiunto secondo il metodo effettivo.
- b. Egli importa ed esporta regolarmente beni nell'ambito della sua attività imponibile.
- c. Egli tiene per detti beni un controllo dettagliato sull'importazione, sul deposito e sull'esportazione.
- d. Egli presenta nei suoi periodici rendiconti fiscali con l'Amministrazione federale delle contribuzioni, per le importazioni ed esportazioni di beni giusta la lettera b, eccedenti d'imposta precedente regolarmente superiori a 50 000 franchi per anno, che provengono dal versamento dell'imposta sull'importazione all'Amministrazione federale delle dogane.
- e. Egli offre le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto e non ha infranto le prescrizioni fiscali.

<sup>2</sup> L'autorizzazione può essere subordinata alla prestazione di garanzie per le presunte pretese.

**Art. 40** Cessazione delle condizioni per l'autorizzazione

Se una condizione per l'autorizzazione viene a cadere, il contribuente avvisa tempestivamente per scritto l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

**Art. 41** Revoca dell'autorizzazione

<sup>1</sup> L'autorizzazione è revocata, se il contribuente non offre più le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto o se ha infranto le prescrizioni fiscali. In casi di lieve entità, il mantenimento dell'autorizzazione può essere subordinato alla prestazione di garanzie per le presunte pretese.

<sup>2</sup> Entro cinque anni dalla fine dell'anno in cui la revoca è passata in giudicato non può essere rilasciata alcuna nuova autorizzazione.

**Art. 42** Non riscossione dell'imposta sulle operazioni sul territorio svizzero

<sup>1</sup> Se i beni ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 lettera b sono ulteriormente lavorati o trasformati sul territorio svizzero dopo l'importazione, il contribuente può essere autorizzato a fornire ad altri contribuenti i beni lavorati o trasformati senza calcolare l'imposta.

<sup>2</sup> Gli articoli 39, 40 e 41 sono applicabili per analogia.

### **Sezione 14: Trasmissione e conservazione in forma non cartacea di dati e informazioni da parte di terzi**

(art. 90 cpv. 2 lett. h LIVA)

**Art. 43** Forza probatoria

<sup>1</sup> I dati e le informazioni trasmessi e conservati per via elettronica o in maniera analoga, rilevanti per la deduzione dell'imposta precedente, la determinazione o la riscossione dell'imposta, hanno la stessa forza probatoria dei dati e delle informazioni leggibili senza mezzi ausiliari, purché siano adempite le condizioni seguenti:

- a. prova della provenienza;
- b. prova dell'integrità;
- c. incontestabilità di spedizione e ricezione.

<sup>2</sup> Sono fatte salve speciali norme legali che prescrivono la trasmissione o la conservazione di dati e informazioni in una forma qualificata.

**Art. 44** Riproduzione

<sup>1</sup> I contribuenti che trasmettono, ricevono e conservano per via elettronica o in maniera analoga dati e informazioni rilevanti per la deduzione dell'imposta precedente, la determinazione o la riscossione dell'imposta si assicurano che questi possano essere resi leggibili in ogni momento durante il termine legale di conservazione. Il contribuente mette a disposizione i mezzi necessari in proposito. Consente su richiesta all'Amministrazione federale delle contribuzioni l'accesso ai dati conservati per via elettronica o in maniera analoga.

<sup>2</sup> Per i libri contabili, i documenti giustificativi e la corrispondenza commerciale, tenuti e conservati per via elettronica o in maniera analoga, sono applicabili per analogia le prescrizioni dell'articolo 957 del Codice delle obbligazioni (CO)<sup>20</sup>.

<sup>20</sup> RS 220

**Art. 45** Disposizioni d'esecuzione

Il Dipartimento federale delle finanze è competente nell'emanare disposizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale allo scopo di garantire in modo adeguato la sicurezza e il controllo dei dati e delle informazioni trasmessi e conservati per via elettronica o in maniera analoga secondo le prescrizioni della presente sezione.

**Sezione 15: Disposizioni finali****Art. 46** Diritto previgente. Abrogazione

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 26 giugno 1995<sup>21</sup> concernente lo sgravio dall'imposta sul valore aggiunto di missioni diplomatiche, missioni permanenti, sedi consolari e organizzazioni internazionali nonché di determinate categorie di persone;
- b. l'ordinanza del 14 dicembre 1994<sup>22</sup> concernente il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a destinatari aventi domicilio o sede sociale all'estero;
- c. l'ordinanza del 14 dicembre 1994<sup>23</sup> concernente la definizione dei beni imponibili all'aliquota ridotta;
- d. l'ordinanza del 14 dicembre 1994<sup>24</sup> concernente l'imposizione delle operazioni e dell'importazione di monete d'oro e d'oro fino;
- e. l'ordinanza del 14 dicembre 1994<sup>25</sup> concernente il trasferimento del pagamento dell'imposta.

**Art. 47** Disposizione transitoria

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione sulla trasmissione e conservazione per via elettronica di dati e informazioni, emanate dal Dipartimento federale delle finanze, i contribuenti non sono legittimati a trasmettere, ricevere o conservare esclusivamente per via elettronica o in maniera analoga i documenti giustificativi rilevanti per la deduzione dell'imposta precedente, la determinazione o la riscossione dell'imposta.

**Art. 48** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

21 [RU 1995 2888]

22 [RU 1994 3162]

23 [RU 1994 3164]

24 [RU 1994 3166]

25 [RU 1994 3168]

